Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **ROMA - Martedì, 6 marzo 1934 - ANNO XII** — **Numero 55**

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 6 luglio 1933-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 31 dicembre 1916, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Adorni Braccesi Giuseppe fu Angelo.

Con Regio Magistrale decreto in data Sant'Anna di Valdieri 11 agosto 1933-XI, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 25 luglio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Amendola Pietro Paolo di Liberato.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 13 luglio 1933-XI, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 25 ottobre 1931, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Orecchio Giuseppe di Bruno.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 6 luglio 1933-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 10 gennaio 1926, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Sileoni Mario di ignoto.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 6 luglio 1933-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto 25 marzo 1926, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Sterpetti Amedeo di Pietrantonio.

(5610)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere durante l'anno 1934-XII alcune Mostre dei Sindacati interprovinciali belle arti.

Con decreto in data 12 febbraio 1934-XII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 22 successivo, registro n. 2 Finanze, foglio n. 368, il Sindacato nazionale fascista belle arti è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, le Mostre dei dipendenti Sindacati interprovinciali belle arti da tenersi nell'anno 1934-XII, secondo il calendario seguente: febbraio-marzo: Napoli; marzo-aprile: Roma; aprile-maggio: Milano, Torino; maggio-giugno: Firenze, Reggio Calabria, Palermo, Sassari; giugno-luglio: Genova, Trieste; luglio-agosto: Perugia, Pescara; agosto-settembre: Venezia, Bolzano; settembre-ottobre: Bari, Ancona; ottobre-novembre: Bologna.

(5640)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 dicembre 1933, n. **2374.**

Costituzione di un Consorzio per rimboschimenti tra lo Stato, la provincia di Palermo ed i comuni di Termini Imerese e Caccamo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
Viste le deliberazioni:
28 agosto 1933-XI dell'Amministrazione provinciale di Palermo;
12 marzo 1929-VII del podestà di Termini Imerese;
25 luglio 1932-X del podestà di Caccamo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito fra lo Stato, la provincia di Palermo, il comune di Termini Imerese ed il comune di Caccamo, ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e per un quinquennio, un Consorzio allo scopo di provvedere secondo le norme contenute nel Regio decreto suddetto e del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anche essi sottoposti al vincolo, nella detta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per la esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il contributo annuo di L. 9000 a decorrere dall'esercizio 1933-34 a tutto l'esercizio 1937-38, da prelevarsi sul fondo stanziato al cap. 48 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

L'altra metà resta a carico della provincia di Palermo e dei comuni di Termini Imerese e di Caccamo, rispettivamente per L. 2000, L. 5000 e L. 2000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 164. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1933, n. 2375.

Attribuzione della personalità giuridica al « Circolo delle arti e delle lettere » ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 8 novembre 1933, con la quale la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ha chiesto che sia attribuita la personalità giuridica al « Circolo delle arti e delle lettere », costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' attribuita la personalità giuridica, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, al « Circolo delle arti e delle lettere » — aderente alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti — e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 del Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, sono applicabili anche nei confronti dell'Ente al quale viene attribuita la personalità giuridica con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 177. — MANCINI.

Statuto del « Circolo delle arti e delle lettere ».

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituito, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, il « Circolo delle arti e delle lettere », quale Circolo di cultura dei Sindacati interprovinciali con sede in Roma degli architetti, degli autori e scrittori, delle belle arti, dei musicisti.

L'ente ha sede in Roma ed in quanto giuridicamente riconosciuto aderisce alla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, della quale osserva oltre lo statuto ed i regolamenti, le deliberazioni, le norme ed istruzioni.

Art. 2.

Il Circolo ha lo scopo di promuovere l'incremento ed il miglioramento delle arti e delle lettere, e di offrire ai propri soci la migliore assistenza per la esplicazione del loro lavoro. A tale intento esso:

a) promuove opportuni contatti con gli artisti, letterati e studiosi stranieri o appartenenti alle altre provincie d'Italia e con quanti si interessano ai problemi delle arti e delle lettere;

b) promuove pubbliche esposizioni, conferenze, audizioni musicali, letture e trattenimenti;

c) assegna ai soci, nei limiti delle proprie disponibilità, premi di incoraggiamento;

d) istituisce un'accademia per lo studio del nudo e del costume e promuove, occorrendo, la costituzione di scuole analoghe per le altre attività artistiche;

e) cura, nei limiti delle proprie disponibilità, la pubblicazione di opere e di lavori artistici;

f) istituisce una biblioteca che pone a disposizione dei soci;

g) coordina la propria attività con quella di altre istituzioni analoghe eventualmente esistenti nel Regno, ed attua in genere quelle attività che siano ritenute utili al miglioramento delle arti e delle lettere.

TITOLO II.

Soci.

Art. 3.

I soci sono onorari, ordinari ed amatori.

Sono soci onorari coloro i quali si siano resi illustri nelle arti e nelle lettere, o si siano resi benemeriti verso il Circolo o le organizzazioni sindacali; essi sono proposti dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei soci ordinari e vengono nominati dal Consiglio a maggioranza assoluta di voti.

I soci onorari non pagano alcun contributo e non hanno voto deliberativo.

Sono soci ordinari gli appartenenti ad uno dei Sindacati interprovinciali degli architetti, degli autori e scrittori, delle belle arti e dei musicisti con sede in Roma.

Sono soci amatori coloro i quali cooperino o si interessino comunque all'incremento delle arti e delle lettere.

A soci ordinari possono essere iscritti tutti gli appartenenti ai predetti Sindacati pei quali il Direttorio del rispettivo Sindacato ne faccia domanda, concordando preventivamente di anno in anno col Consiglio del Circolo l'ammontare dei contributi che il Sindacato verserà in corrispettivo al Circolo stesso.

Gli aspiranti all'iscrizione a socio amatore debbono avanzare domanda scritta con la dichiarazione esplicita di osservare strettamente le disposizioni dello statuto e dei regolamenti, nonchè le direttive e le norme che venissero impartite dal Circolo nell'ambito della sua competenza.

In via del tutto eccezionale il Consiglio del Circolo potrà iscrivere contemporaneamente come soci, per un periodo di uno o più trimestri, gli amatori e cultori delle arti e delle lettere non residenti permanentemente a Roma.

Sulle domande di ammissione decide il Consiglio; in caso di negata ammissione è ammesso ricorso alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

La iscrizione a socio, tranne per quelli temporanei, vale per l'anno solare in cui è avvenuta e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni entro il 30 settembre dell'anno in corso.

Il Consiglio stabilisce anno per anno la quota per tassa di ammissione che deve essere versata da coloro che richiedono di iscriversi al Circolo come soci amatori; il Consiglio stabilisce altresì la somma che deve essere versata dai soci stessi per quota annuale che sarà corrisposta a dodicesimi.

Coloro che verseranno una volta tanto la somma corrispondente a dieci annualità, saranno esonerati da ogni ulteriore pagamento.

Le deliberazioni del Consiglio relative alle tasse di ammissione ed alle quote sociali diverranno esecutive dopo l'approvazione di legge.

Art. 5.

I soci, a qualunque categoria appartengano, potranno fruire dell'uso della biblioteca, di tutte le sale del Circolo nei limiti dei regolamenti e delle disposizioni all'uopo emanate, e potranno partecipare alle manifestazioni indette dal Circolo.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non siano state presentate nei modi e nei termini di cui al precedente art. 4;

b) per mancato pagamento della quota annuale;

c) quando, per qualsiasi causa, il Consiglio ritenga incompatibile la presenza del socio nel seno del Circolo.

Coloro che avranno perduto la qualità di socio per il motivo di cui alla lettera *b*) potranno essere riammessi previo pagamento del loro debito verso il Circolo. Essi avranno gli stessi obblighi dei nuovi soci, ma saranno esonerati dal pagamento della tassa di ammissione; tale esonero è anche concesso ai soci che, dopo essersi dimessi, chiedano di essere riammessi al Circolo.

TITOLO III.

Organi sociali.

Art. 7.

Sono organi del Circolo:

1° il Consiglio direttivo;

2° la Giunta esecutiva;

3° il presidente.

Il Consiglio direttivo è costituito dal presidente del Circolo che lo presiede, da cinque vice presidenti e da dieci consiglieri.

Sono di diritto vice presidenti i segretari in carica dei quattro Sindacati nazionali fascisti degli architetti, degli autori e scrittori, delle belle arti e dei musicisti, nonchè il presidente in carica del Comitato provinciale di Roma dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Sono di diritto consiglieri i segretari in carica dei quattro Sindacati interprovinciali con sede in Roma delle cennate categorie; degli altri sei consiglieri, quattro sono nominati dai Direttori dei Sindacati stessi in ragione di uno per ciascuno e due dal presidente della Confederazione dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti fra i soci amatori, esclusi gli ammessi in via temporanea. In caso di assenza od impedimento il presidente è sostituito da uno dei vice presidenti da lui designato.

Art. 8.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno e lo richiedano almeno quattro dei suoi membri o i sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima della riunione e deve contenere le indicazioni del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà dei componenti oltre il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

I consiglieri non di diritto durano in carica due anni e possono essere riconfermati; quelli di essi che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta; entro due mesi dovrà provvedersi alla loro sostituzione. Analogamente dovrà provvedersi alla sostituzione dei consiglieri non di diritto morti o dimissionari.

Art. 9.

Il Consiglio ha il compito:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Ente;

b) di approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonchè le relazioni finanziarie dei sindaci;

c) di deliberare ogni anno l'ammontare delle quote sociali e delle tasse di ammissione;

d) di deliberare le eventuali modifiche al presente statuto;

e) di deliberare sulle proposte che saranno formulate dalla Giunta esecutiva;

f) di provvedere alla nomina di Commissioni per lo studio di questioni relative alla attività del Circolo;

g) di adempiere ad ogni altra mansione deferitagli dalla legge, dal presente statuto e dallo statuto della Confederazione.

Art. 10.

In corrispondenza di ciascuno dei Sindacati interprovinciali (degli architetti, degli autori e scrittori, delle belle arti e dei musicisti), dei quali fanno parte i soci ordinari del Circolo, il Consiglio può costituire Giunte composte del segretario in carica del rispettivo Sindacato interprovinciale con le funzioni di presidente, del consigliere nominato in seno al Consiglio dell'Ente dal Direttorio del Sindacato, e di altri quattro membri designati dal Direttorio stesso per metà tra i soci ordinari e per l'altra metà tra i soci onorari ed amatori.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da uno dei membri della Giunta da lui designato.

La Giunte hanno il compito di esaminare e deliberare le questioni attinenti alla rispettiva categoria escluse in ogni caso quelle che importino oneri finanziari.

Le relative deliberazioni dovranno essere sottoposte alla Giunta esecutiva.

Art. 11.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente del Circolo e dai quattro segretari dei Sindacati interprovinciali degli architetti, degli autori e scrittori, delle belle arti e dei musicisti, con sede in Roma, e da uno dei consiglieri non di diritto designato dal Consiglio su proposta del presidente.

La Giunta esecutiva si riunisce almeno una volta al mese; la convocazione è fatta dal presidente con le norme stabilite per la convocazione del Consiglio.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri oltre il presidente.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da uno dei membri da lui designato.

Art. 12.

Spetta alla Giunta esecutiva:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

c) di esercitare, in caso d'urgenza, i poteri del Consiglio, riferendone al medesimo per la ratifica nella prossima riunione;

d) di prendere le deliberazioni occorrenti per assicurare entro i limiti del bilancio preventivo la gestione amministrativa dell'Ente;

e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa demandate dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 13.

Il presidente del Circolo è il presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti. Egli dirige e rappresenta l'Ente tanto nei rapporti interni che in quelli esterni; è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione, ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 14.

Il patrimonio del Circolo è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo, vengano in possesso dell'Ente;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve od accantonamenti.

Del patrimonio dell'Ente dovrà essere tenuto, in apposito registro, l'inventario che, all'inizio di ogni esercizio finanziario, dovrà essere presentato debitamente aggiornato alla Giunta esecutiva.

Art. 15.

Costituiscono entrate del Circolo:

a) le quote sociali e le tasse di ammissione nonchè i contributi dei Sindacati di cui al comma 6° dell'art. 3;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per atti di liberalità o per altro qualsiasi titolo.

Art. 16.

I beni e le somme di cui all'art. 14, nonchè i loro redditi e le somme di cui alla lettera *c*) dell'art. 15, quando abbiano destinazione speciale a favore di determinate categorie, non possono essere altrimenti impiegati se non previa deliberazione del Consiglio approvata dall'autorità tutoria. Alla stessa approvazione è soggetta l'accettazione da parte dell'Ente degli atti di liberalità e di qualsiasi conferimento per ogni altro titolo.

Art. 17.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 18.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di settembre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dalla Giunta esecutiva e sottoposto al Consiglio per l'approvazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e dei conti stabilita dalla legge e dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 19.

Il Collegio sindacale è costituito di tre sindaci effettivi e due supplenti: dei quali due effettivi ed uno supplente sono nominati dalla Confederazione, uno effettivo ed uno supplente sono nominati dal Ministero delle corporazioni.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio.

I sindaci devono intervenire alle sedute del Consiglio e possono anche intervenire a quelle della Giunta esecutiva; durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

TITOLO V.

Disposizioni varie.

Art. 20.

Il segretario del Circolo è nominato dal presidente tra i soci ordinari od amatori; egli invigila, secondo le istruzioni e le direttive del presidente, su tutto l'andamento del Circolo, ed ha le funzioni di segretario nelle sedute del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.

Art. 21.

Le sanzioni disciplinari eventualmente deliberate a carico dei soci ordinari dalle organizzazioni sindacali cui i soci stessi appartengono, si applicano senz'altro anche nei loro rapporti con il Circolo.

Per le mancanze disciplinari che fossero commesse dai soci ordinari nei confronti del Circolo, il presidente provocherà

i provvedimenti disciplinari da parte dell'organizzazione sindacale cui il socio appartiene.

Per quelle eventualmente commesse dai soci amatori provvederà la Giunta esecutiva del Circolo, con le norme e le procedure stabilite negli statuti delle organizzazioni sindacali degli artisti.

Art. 22.

I soci della disciolta Associazione artistica di Roma che, a giudizio del Consiglio, non si trovino in condizioni di incompatibilità con le norme del presente statuto, passano a far parte del Circolo senza le formalità e il versamento dei contributi stabiliti per le nuove ammissioni.

Essi, secondo che risultino o meno iscritti ai Sindacati interprovinciali delle quattro categorie (degli architetti, degli autori e scrittori, delle belle arti, dei musicisti) verranno rispettivamente iscritti come soci ordinari od amatori; analogamente saranno iscritti come soci onorari gli attuali onorari e benemeriti della predetta Associazione e saranno esonerati dal pagamento di ogni contributo, in conformità al comma 3° dell'art. 4, i soci perpetui dell'Associazione stessa.

Art. 23.

Le proposte di modifica al presente statuto o di scioglimento dell'Ente spettano alla Giunta esecutiva.

Su tali proposte il Consiglio delibererà in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà dei componenti; in seconda convocazione, da tenersi almeno ad un giorno di distanza dalla prima, quando sia presente o rappresentato almeno un quarto dei componenti.

In ambedue i casi le deliberazioni non sono valide se non raccolgono almeno i due terzi dei voti.

È salva in ogni caso l'approvazione di legge.

Art. 24.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento giuridico dell'Ente, il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, salvo in proposito l'osservanza di particolari condizioni sotto le quali determinati beni siano pervenuti all'Ente.

Art. 25.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed allo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione ed ai principi generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 293.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, contenente norme sulla gestione economico-finanziaria delle Associazioni sindacali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, contenente norme sulla gestione economico-finanziaria delle Associazioni sindacali, con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 39, al primo comma, alle parole: « Consiglio direttivo dell'associazione stessa », ed al 2°, 3°, 4°, 6° comma, alle parole: « Consiglio direttivo » sono sostituite le seguenti: « l'organo sociale competente a norma dello statuto ».

Al 5° comma dello stesso articolo, sopprimere le parole: « nel Consiglio direttivo ».

Nell'art. 40, primo comma, alle parole: « del Consiglio direttivo dell'associazione stessa » sono sostituite le seguenti: « in seno all'organo sociale competente a deliberare sul conto ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 gennaio 1934, n. 294.

Approvazione della Convenzione stipulata a Ginevra l'11 ottobre 1933 fra l'Italia ed altri Stati, per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche (films) aventi carattere educativo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata a Ginevra l'11 ottobre 1933 fra l'Italia ed altri Stati, per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche (films) aventi carattere educativo.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alle condizioni, nei modi e nei termini stabiliti agli articoli 15 e seguenti della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Convention pour faciliter la circulation internationale des films ayant un caractère éducatif.

Les Gouvernements de l'Albanie, de l'Allemagne, des Etats-Unis d'Amerique, de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, de la Bolivie, du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Bulgarie, du Chili, de la Chine, de la Colombie, de Cuba, de Danemark, de l'Egypte, de l'Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Inde, de l'Etat Libre d'Irlande, de l'Italie, de la Lettonie, du Mexique, de Monaco, du Nicaragua, de la Norvège, du Panama, du Perou, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Suisse, de la Tchécoslovaquie, de la Turquie, de l'Uruguay et de la Yougoslavie.

Coinvaincus qu'il y a un grand intérêt à faciliter la circulation internationale des films éducatifs de tous ordres, qui contribuent à la compréhension mutuelle des peuples conformément aux buts de la Société des Nations et favorisent ainsi le désarmement moral ou qui constituent des moyens particulièrement efficaces de progrès physique, intellectuel et moral;

Constatant que les films éducatifs sont insuffisamment connus et que leur diffusion internationale se heurte encore à de nombreuses difficultés;

Considérant que les droits de douane sont fréquemment une entrave sérieuse à la production et à la circulation de ces films, sans qu'il en résulte des avantages financiers appréciables pour les Etats,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(*Omissis*).

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier.

La présente Convention s'applique aux films qui visent, selon des méthodes didactiques, un but éminemment éducatif international, et rentrent dans l'une des cinq catégories suivantes:

a) Les films destinés à faire connaître l'œuvre et les buts de la Societé des Nations ainsi que des autres organisations internationales reconnues généralement par les Hautes Parties contractantes;

b) Les films conçus en vue de l'enseignement à tous les degrés;

c) Les films pour la formation et l'orientation professionnelle, y compris les films de technique industrielle ainsi que les films pour l'organisation scientifique du travail;

d) Les films de recherches scientifiques ou techniques, ou de vulgarisation scientifique;

e) Les films d'hygiène, d'éducation physique, de prévoyance et d'assistance sociale.

Article 2.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les dispositions de l'article premier s'appliquent aux films éducatifs se présentant sous l'une ou l'autre des formes suivantes:

a) Négatifs impressionnés, développés;

b) Positifs impressionnés, développés.

La présente Convention s'applique également à toutes les formes de reproduction du son, telles que les disques complémentaires du film et films acoustiques.

Article 3.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à assurer, dans un délai de six mois à comptes de l'entrée en vigueur de la présente Convention, l'exemption de tous droits de douane et de toutes taxes accessoires, de quelque nature qu'ils soient, pour l'importation définitive ou temporaire, le transit et l'exportation des films ayant un caractère éducatif international, produits par des entreprises ou institutions établies sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes.

Cette exemption ne s'applique pas aux droits qui pourraient être imposés en vue de couvrir les dépenses entraînées par la présentation d'un film à l'autorité nationale conformément à l'article 5.

Elle ne s'applique non plus aux autres droits frappant, dans tous les cas, l'importation de marchandises, alors même qu'il s'agit de marchandises exemptée de droits de douane, quelle que soit l'origine ou la nature des marchandises, par exemple, les droits de statistique et de timbre.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent, en outre, à ne pas soumettre les films exempts de droits de douane aux termes de la présente Convention à des taxes intérieures, autres ou plus élevées, ou à des règles, formalités et mesures de vente, de circulation ou de toute nature autres que celles auxquelles sont assujettis les films éducatifs produits dans le pays.

Article 4.

Tout film, y compris toute forme complémentaire de reproduction de son, pour lequel l'admission en franchise serait demandée conformément à la présente Convention sera soumis, pour examen, à l'Institut international du Cinématographe éducatif, qui, s'il reconnaît que le film présente un caractère éducatif international, au sens de l'article premier, délivrera un certificat à cet effet sous la forme indiquée dans le règlement d'exécution visé à l'article 13.

Si une des Hautes Parties contractantes considère qu'un film pour lequel un certificat a été délivré par l'Institut international du Cinématographe éducatif ne correspond pas aux stipulations de l'article premier, elle pourra, en exposant ses raisons, demander un second examen du film. L'Institut retirera le certificat si les raisons données par la Partie contractante en question lui paraissent justifiées.

Article 5.

Sur présentation de ce certificat et dans le cas où l'exemption de droits de douane n'est pas d'ores et déjà accordée par la législation intérieure, la douane ou les autres services intéressés du pays dans lequel on désire importer le film, accorderont les facilités nécessaires pour la présentation du film à l'autorità nationale qui a qualité pour décider s'il y a lieu d'admettre le film en franchise.

L'autorité nationale compétente est seule qualifiée pour se prononcer sur la question de savoir si, eu égard au système pédagogique du pays, le film doit être considéré comme éducatif d'un point de vue national et de ce fait admis en franchise, conformément à la présente Convention.

L'autorité nationale notifiera sa décision à l'Institut international du Cinématographe éducatif.

La décision prise à cet égard pourra donner lieu, conformément à l'article 6, à un échange de vues entre les pays intéressés.

Article 6.

Dans le cas où les autorités du pays importanteur refusent l'admission en franchise d'un film en contestant le caractère

éducatif du film d'un point de vue national, le gouvernement du pays où est établie l'entreprise ou l'institution productrice du film peut, s'il estime avoir, pour des raisons d'ordre culturel national, un intérêt à la diffusion du film, adresser une demande amicale au pays importateur. Le deux gouvernements examineront ensemble la question et, ce faisant, profiteront, dans toute la mesure possible, de l'avis de l'Institut international du Cinématographe éducatif.

Article 7.

L'Institut international du Cinématographe éducatif établira le plus tôt possible et publiera périodiquement un catalogue des films pour lesquels il aura délivré un certificat conformément à l'article 4.

Ce catalogue fera mention également des décisions qui auront été prises par les autorités compétentes des pays auxquels l'importation aura été demandée. Il sera publié dans les cinq langues officielles de l'Institut (allemand, anglais, espagnol, français, italien); il reproduira pour chaque film les renseignements contenus dans les certificats; et il sera communiqué aux gouvernements des Hauts Parties contractantes.

Lesdites Parties s'engagent à favoriser, par les moyens qui leur paraîtront les plus efficaces, la diffusion du catalogue publié par l'Institut.

Article 8.

Rien, dans la présente Convention, ne portera atteinte au droit des Hautes Parties contractantes d'exercer la censure des films conformément à leur propre législation ou de prendre des mesures de prohibition ou de limitation à l'importation ou au transit desdits films, pour des raisons de sûreté ou d'ordre publics.

Article 9.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en signant la Convention ou en y adhérant, se réserver le droit de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l'importation pour des raisons tirées de la nécessité de se défendre contre un envahissement de son marché par des films de provenance étrangère.

Toute Partie contractante qui fera usage du droit qu'elle se serait réservé devra indiquer les raisons de son attitude à l'Institut international du Cinématographe éducatif.

Ces raisons seront communiquées par l'Institut international du Cinématographe éducatif aux gouvernements des Etats Parties à la Convention.

Article 10.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à rechercher entre elles les moyens de réduire au minimum les restrictions qui pourraient entraver la circulation internationale des films éducatifs visés à l'article premier.

Article 11.

Les différends concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, exception faite pour les dispositions des articles 5, 8, et 9, seront soumis à la Cour permanente de Justice internationale.

Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l'une d'entre elles ne sont pas parties au Protocole portant la date du 16 décembre 1920 relatif à la Cour permanente de Justice internationale, ce différend sera soumis, à leur gré et conformément aux règles constitutionnelles de chacune d'elles, soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d'arbitrage.

Art. 12.

Les Hautes Parties contractantes feront connaître à l'Institut international du Cinématographe éducatif, dans les six mois qui suivront la mise en vigueur sur leur territoire de la présente Convention:

a) Les autorités qualifiées pour accorder, conformément à l'article 5, l'admission en franchise des films éducatifs;

b) Les mesures prises pour assurer l'exécution des dispositions de la présente Convention.

L'Institut international du Cinématographe éducatif communiquera aux Hautes Parties contractantes les renseignements prévus aux alinéas *a*) et *b*) de cet article.

Article 13.

Le Conseil d'administration de l'Institut international du Cinématographe éducatif arrêtera un règlement concernant la procédure d'exécution de la présente Convention, ainsi que les droits à percevoir par l'Institut pour la délivrance des certificats prévue à l'article 4 et pour la publication du catalogue visé à l'article 7. Ce règlement, y compris le modèle du certificat et les droits à percevoir, sera soumis pour approbation au Conseil de la Société des Nations.

Article 14.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra être signée jusqu'au 11 avril 1934 au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention à cet effet.

Article 15.

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres, visés à l'article 14, en indiquant la date à laquelle ce dépôt aura été effectué.

Article 16.

A partir du 12 avril 1934, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention pourra y adhérer.

Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui notifiera le dépôt et la date de ce dernier à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres visés à l'alinéa précédent.

Article 17.

Un procès-verbal sera dressé par le Secrétaire général de la Société des Nazions dès que les ratifications ou adhésions auront été déposées au nom de cinq Membres de la Société des Nations ou Etats non membres.

Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal sera remise à chacun des Membres de la Société des Nations et à tout Etat non membre visé à l'article 14, par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 18.

La présente Convention sera enregistrée par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations quatre-vingt-

dix jours après la date du procés-verbal visé à l'article 17. Elle entrera alors en vigueur.

A l'égard de chacun des Membres ou Etats non membres au nom desquels un instrument de ratification ou d'adhésion sera ultérieurement déposé, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date du dépôt de cet instrument.

Article 19.

1. La présente Convention pourra être dénoncée à l'expiration d'une période de trois années à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur.

2. La dénonciation de la Convention s'effectuera par une notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations, qui informera tous les Membres de la Société et les Etats non membres, visés aux articles 14 et 16, de chaque notification, ainsi que de la date de la réception.

3. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification.

Article 20.

1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de d'adhésion, que, par son acceptation de la présente Convention, elle s'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un mandat lui a été confié; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet d'une telle déclaration.

2. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elle entend rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue au paragraphe précédent. Dans ce cas, la Convention s'appliquera à tous les territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société des Nations.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment après l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article 19, déclarer qu'elle entend voir cesser l'application de la présente Convention pour l'ensemble ou pour toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un mandat lui a été confié; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet d'une telle déclaration six mois après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la Société des Nations.

4. Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres les déclarations et notifications reçues en vertu du présent article, ainsi que les dates de leur réception.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le onze octobre mil neuf cent trente-trois, en un seul exemplaire, qui sera conservé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations et dont copie certifiée conforme sera remise à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres, visés a l'article 14.

Albanie: Lec KURTI.

Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non Membres séparés de la Société des Nations: Douglas H. HACKING.

Inde: Conformément aux termes de l'article 20 de cette Convention, je déclare, en ce qui concerne l'application de ses dispositions, que ma signature n'engage pas les territoires de l'Inde appartenant à un Prince ou Chef placé sous la suzeraineté de Sa Majesté.

Brojeudra Lal MITTER.

Finlande: Rudolf HOLSTI.

Grèce: R. RAPHAËL — A. CONTOUMAS.

Italie: Giovanni Cesare MAJONI.

Nicaragua: T. F. MEDINA.

Panama: R. A. AMADOR.

Suisse: C. GORGÉ.

Uruguay: Alfredo DE CASTRO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

LEGGE 5 febbraio 1934, n. 295.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'obbligatorietà della misclanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'obbligatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 5 febbraio 1934, n. 296.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, contenente modificazioni alla legge sulla riscossione per la pubblicazione dei ruoli straordinari, per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per l'imputazione delle indennità di mora nei pagamenti ritardati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, contenente modificazioni alla legge sulla riscossione per la pubblicazione dei ruoli straordinari, per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per l'imputazione delle indennità di mora nei pagamenti ritardati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1934, n. 297.
Revoca delle dichiarazioni di zona malarica del territorio dei comuni di Collevecchio e Rivodutri (provincia di Rieti).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;
Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, che apporta modifiche sull'ordinamento sanitario del Regno;
Veduto il Nostro decreto 10 agosto 1904, n. 479, col quale fu provveduto alla delimitazione della zona malarica dei comuni di Collevecchio e Rivodutri allora appartenenti alla provincia di Perugia, ed attualmente facenti parte della provincia di Rieti;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' revocata la dichiarazione di zona malarica fatta col suindicato Nostro decreto per il territorio dei comuni di Collevecchio e Rivodutri della provincia di Rieti, il cui territorio è pertanto immune da malaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 167. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 298.
Descrizione tecnica dei nuovi segnatasse ordinari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visti i Regi decreti 10 marzo 1930, n. 195, e 12 maggio 1930, n. 657, con i quali è stata autorizzata l'emissione di nuovi segnatasse ordinari per corrispondenza;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I segnatasse ordinari per corrispondenza di cui ai Nostri decreti 10 marzo 1930, n. 195, e 12 maggio 1930, n. 657, sono stampati, su carta filigranata, col sistema fotocalcografico ed hanno le dimensioni, nel disegno, di millimetri 17 x 21.
Nei segnatasse da centesimi 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50 e 60 il disegno comprende lo stemma italiano, con, ai lati, la parola « Cent » e la cifra indicante il valore. In alto figura la leggenda « Poste italiane » ed in basso la dicitura « Segnatasse ».
Una cornice ornamentale racchiude tutto il disegno.
Nei segnatasse da lire 1, 2, 5, 10 e 20 il disegno comprende lo stemma italiano chiuso in un rettangolo, ai cui lati figurano due disegni ornamentali uguali con la parola « Lire » e la cifra indicante il valore. In alto vi è la leggenda « Poste italiane » ed in basso la dicitura « Segnatasse ».

I colori sono:

bruno pel	cent.	5	bleu nero pel	cent.	60
azzurro pel	»	10	arancione pel	lire	1
rosso pel	»	20	verde pel	»	2
verde pel	»	25	viola pel	»	5
arancione pel	»	30	bleu pel	»	10
nero pel	»	40	rosso pel	»	20
viola pel	»	50			

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 168. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1934, n. 299.
Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio femminile « Giacomo Antonio Cabiati e Maria Ronzoni », in Seregno.

N. 299. R. decreto 26 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio femminile

« Giacomo Antonio Cabiati e Maria Ronzoni », in Seregno (Milano), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato con una modificazione lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 22 febbraio 1934, n. 300.
Erezione in ente morale della « Fondazione Giuliana Ronzoni - Ricovero Principi Umberto e Maria di Piemonte pei vecchi », in Seregno.

N. 300. R. decreto 22 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la « Fondazione Giuliana Ronzoni - Ricovero Principi Umberto e Maria di Piemonte pei vecchi », in Seregno (Milano), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1934.
Autorizzazione alla Società anonima « Frutteti industriali delle Brughiere », ad aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni privilegiate.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623;
Vista l'istanza presentata dalla « Società Frutteti industriali delle Brughiere » anonima con sede in Milano, la quale chiede di essere autorizzata ad aumentare il capitale sociale di L. 500.000 mediante emissione di azioni privilegiate;
Ritenuto che è il caso di autorizzare l'accennato aumento di capitale e che il privilegio da concedersi alle relative azioni deve essere contenuto nei limiti appresso determinati:
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

La Società anonima « Frutteti industriali delle Brughiere » con sede in Milano, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, ad aumentare di L. 500.000 il capitale sociale, mediante emissione di azioni privilegiate.
Il privilegio delle azioni predette consiste:
a) nella priorità nella ripartizione degli utili, mediante prelievo, in ciascun esercizio, del dividendo fino al 5 per cento, con diritto a conguaglio negli esercizi successivi ove nei tre esercizi immediatamente precedenti o in qualcuno di essi gli utili non abbiano consentito la detta rimunerazione;
b) nel diritto ad essere rimborsate con precedenza sulle altre azioni, sia nel caso di liquidazione come nel caso di rimborso durante la vita della Società;
c) in caso di limitazione di capitale in seguito a perdite, la limitazione sarà applicata prima al capitale rappresentato dalle azioni ordinarie e solo successivamente, e sino a concorrenza, a quello rappresentato dalle azioni privilegiate:
d) quando si tratti di deliberare modificazioni statutarie che comportino variazioni nei rispettivi diritti delle due categorie di azioni, le maggioranze di intervento e di voto, di cui nello statuto e nella legge, dovranno essere separatamente raggiunte tanto per le azioni ordinarie quanto per le privilegiate.
I privilegi sopraindicati verranno a cessare quando per tre esercizi consecutivi sia stato corrisposto un dividendo del 5 per cento tanto alle azioni privilegiate quanto a quelle ordinarie.
Le nuove azioni dovranno essere offerte nella totalità in opzione ai precedenti azionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(5652)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Heslop di Gaetano, nato a Trieste il 2 gennaio 1887 e residente a Trieste, via dei Porta n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Esopi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Heslop è ridotto in « Esopi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Gerolama Mistron in Heslop di Antonio, nata il 17 aprile 1892, moglie;
2. Tullio di Francesco, nato il 24 giugno 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(645)

N. 11419-19338.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Kalcic fu Matteo, nato a Trieste il 25 febbraio 1888 e residente a Trieste, via di Scorcola n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calici »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Kalcic è ridotto in « Calici ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vittoria Riosa in Kalcic di Giovanni, nata il 28 ottobre 1889, moglie;
2. Bruna di Antonio, nata il 3 settembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(647)

N. 11419-19337.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Teresa Kalcic fu Matteo, nata a Trieste il 22 settembre 1889 e residente a Trieste, via di Scorcola n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calici »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Teresa Kalcic è ridotto in « Calici ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(648)

N. 11419-23565.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Kladnig di Vito, nato a Trieste il 7 agosto 1895 e residente a Trieste, via Montecchi n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Claudi ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Kladnig è ridotto in « Claudi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita Stocker in Kladnig fu Ugo, nata il 22 novembre 1894, moglie;
2. Anita di Mario, nata il 18 maggio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(649)

N. 11419-23566.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giovanna Bartoli fu Nicolò ved. Koren, nata a Trieste il 16 agosto 1862 e residente a Trieste, via Commerciale n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coreni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giovanna Bartoli ved. Koren è ridotto in « Coreni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(650)

N. 11419-16359.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Lonzarich fu Antonio, nato a Montona il 20 settembre 1897 e residente a Trieste, S. M. M. Inf. 1016, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lonzari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Lonzarich è ridotto in « Lonzari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Umech in Lonzarich di Michele, nata il 10 agosto 1899, moglie;
2. Lidia di Giovanni, nata il 28 settembre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(666)

N. 11419-18968.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Lutman fu Giovanni, nato a Trieste il 20 maggio 1862 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 122, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lottini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Lutman è ridotto in « Lottini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Maria Kushlan in Lutman fu Maria, nata il 24 luglio 1866, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Il prefetto: PORRO.

(669)

N. 11419-18969.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Salvatore Lutman di Giovanni, nato a Trieste l'11 ottobre 1886 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Sup. n. 131, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lottini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Salvatore Lutman è ridotto in « Lottini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosa Cernigoi in Lutman fu Antonio, nato il 5 agosto 1886, moglie;
2. Anna di Salvatore, nata il 29 giugno 1908, figlia;
3. Amelia di Salvatore, nata il 21 marzo 1914, figlia;
4. Umberto di Salvatore, nato il 2 febbraio 1912, figlio;
5. Angelo di Salvatore, nato il 14 gennaio 1910, figlio;
6. Guido di Salvatore, nato il 1° gennaio 1919, figlio;
7. Guerrino di Salvatore, nato il 30 maggio 1921, figlio;
8. Aurora di Salvatore, nata il 21 marzo 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(670)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ruoli di anzianità dei personali centrale e provinciale.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si avverte che sono stati pubblicati nel fascicolo n. 5, del 1° marzo corrente mese, del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i ruoli di anzianità al 1° gennaio 1934 dei personali centrale e provinciale del Ministero suddetto.

(5649)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ruoli di anzianità dei personali civili.

In esecuzione agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1932, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, si rende noto che è stato pubblicato l'Annuario ufficiale della Regia aeronautica per l'anno 1934, contenente, fra l'altro, i ruoli di anzianità dei personali civili della Regia aeronautica, secondo la situazione al 1° gennaio 1934.

Roma, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: VALLE.

(5648)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 33.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Littorio	68373	500 —	Zito Lucia fu *Emilio*, nubile, domiciliata a Potenza.	Zito Lucia fu *Paolo-Emilio*, nubile, dom. a Potenza.
»	31875	250 —	Rossi Emma fu *Giuseppe*, moglie di Facelli, dom. a Roma.	Rossi Emma fu *Ernesto*, moglie, ecc. come contro.
»	31876	600 —	Rossi Maria-Cristina fu *Giuseppe*, nubile, dom. a Roma.	Rossi Maria-Cristina fu *Ernesto*, nubile, domiciliata a Roma.
3,50 %	328204	70 —	Parini *Carlo* di Vincenzo, dom. a Lungro (Cosenza) ipotecata.	Parini *Emilio-Carlo* di Vincenzo, dom. a Lungro (Cosenza) ipotecata.
»	360152	157.50	Parini ing. *Carlo* fu Vincenzo, dom. a Margherita di Savoia (Foggia) ipotecata.	Parini ing. *Emilio-Carlo*, ecc. come contro.
» » »	523354 527082 537516	70 — 35 — 70 —	Parini *Carlo* fu Vincenzo, dom. a Margherita di Savoia (Foggia).	Parini *Emilio-Carlo* di Vincenzo, dom. contro.
»	579222	70 —	Parini *Carlo* fu Vincenzo, dom. a Cagliari.	Parini *Emilio-Carlo*, ecc. come contro.
» » » »	587534 608175 628873 650137	280 — 350 — 140 — 17.50	Parini *Carlo* fu Vincenzo, dom. a Comacchio (Ferrara); l'ultima rendita è ipotecata.	Parini *Emilio-Carlo*, ecc. come contro, l'ultima rendita è ipotecata.
»	717385	140 —	Parini *Carlo* fu Vincenzo dom. a Genova.	Parini *Emilio-Carlo*, ecc. come contro.
3,50 % (1902) »	17992 691	140 — 140 —	Parini *Carlo* fu Vincenzo, dom. a Margherita di Savoia (Foggia) ipotecate.	Parini *Emilio-Carlo*, ecc. come contro, ipotecate.
3,50 %	326810	140 —	Brizzolara *Giovanni* fu Pietro, minore sotto la tutela di Cella Bartolomeo fu Michele, dom. a Vignolo frazione del Comune di Mezzanego (Genova).	Brizzolara *Pietro-Giovanni* fu Pietro, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	164390	65 —	Ghislanzoni Adelina fu *Carlo*, minore sotto la p. p. della madre Dell'Acqua Amalia di Gerolamo, ved. di *Carlo* Ghislanzoni, dom. a Pavia.	Ghislanzoni Adelina fu *Giuseppe-Carlo*, minore sotto la p. p. della madre dell'Acqua Amalia di Gerolamo, ved. di *Giuseppe-Carlo* Ghislanzoni dom. a Pavia.
»	381161	100 —	*Tommasoni* Barbera di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Martinengo (Bergamo).	*Tomasoni* Barbera di Giuseppe, minore, ecc. come contro.
Prest. Naz. 5 %	4146 4877	175 — 260 —	Pelà *Luigia* fu Benedetto, minore sotto la p. p. della madre Cappellaro Maria di Achille, ved. Pelà, dom. in Este (Padova).	Pelà *Luisa-Sofia* fu Benedetto, minore, ecc. come contro.
3,50 %	471749	35 —	Caputo Maria di *Donato* moglie di Costadura Giuseppe, dom. in Altamura (Bari), vincolata.	Caputo Maria di *Giuseppe-Donato*, moglie, ecc. come contro, vincolata.
»	764136	105 —	Caputo Maria di *Donato*, moglie di Costadura o Costatura Giuseppe, dom. a Galatone (Lecce), vincolata.	Caputo Maria di *Giuseppe-Donato*, moglie, ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % »	787670 803112	140 — 35 —	Caputo Maria di *Donato*, moglie di Costadura Giuseppe, dom. a Galatone (Lecce), vincolate.	Caputo Maria di *Giuseppe-Donato*, moglie, ecc. come contro, vincolate.
Cons. 5 %	535356	50 —	Viganoni Carlo fu Roberto, dom. a Villa Raverio (Milano); con usuf. vital. a Caremoli Venosta di Giosuè, ved. di Viganoni *Carlo*, dom. a Cernusco sul Naviglio (Milano.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Caremoli Venosta di Giosuè, ved. di Viganoni *Roberto*, dom. come contro.
»	198772	2.400 —	*Gionnone* Livia fu Paolo, nubile, dom. a Novara.	*Giannoni* Livia fu Paolo, nubile, dom. a Novara.
3,50 %	530228	1.050 —	Trucco *Aurelia* fu Antonio, moglie separata Corpo e di Beni di Zoccola *Saverio* di Giovanni, dom. a Genova, vincolata.	Trucco Maria-*Aurelia* fu Antonio, moglie separata di Corpo e di Beni di Zoccola *Carlo-Savario* di Giovanni *Battista*, dom. a Genova, vincolata.
» » » » » »	430610 555102 633853 733734 772626 782168	42 — 10.50 35 — 56 — 49 — 10.50	Schimmenti Vincenzo-Giovanni di *Emanuele* dom. a Polizzi Generosa (Palermo) ipocate.	Schimmenti Vincenzo-Giovanni di *Ferdinando-Emanuele*, dom. come contro, ipotecate.
Cons. 5 %	82147	400 —	Molteni Edoardo di Antonio, dom. a Paterson (New Yersey); con usuf. vital. ad Albonico *Giulia* fu Angelo, ved. di Marelli Edoardo, dom. a Como.	Intestata come contro; con usuf. vital. ad Albonico *Maria-Teresa-Virginia* fu Angelo, ved. ecc. come contro.
»	82148	400 —	Molteni Alfredo di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, dom. come la precedente e con usuf. vital. come la precedente.	Molteni come contro e con usuf. vital. come la precedente.
»	274404	375 —	Scarpiello Colle *Clelia* fu *Girolamo*, minore sotto la p. p. della madre Scarpiello Sofia fu Enrico, ved. Scarpiello Colle, dom. a Forenza (Potenza).	Scarpiello Colle *Maria-Clelia-Filomena* fu *Attilio-Girolamo*, minore, sotto la p. p. della madre Scarpiello Sofia *Margherita* fu Enrico, ecc. come contro.
» » »	274406 351009 390468	125 — 105 — 315 —	Intestata come la precedente; con usuf. vital. a Scarpiello Sofia fu Enrico, ved. di Scarpiello Colle *Girolamo*, dom. a Forenza (Potenza).	Intestata come la precedente; con usuf. vital. a Scarpiello Sofia *Margherita* fu Enrico, ved. di Scarpiello Colle *Attilio-Girolamo*, dom. come contro.
3,50 % »	76499 80179	70 — 70 —	*Balme* Matilde fu Giuseppe, dom. a Torino.	*Arnaldi di Balme* Matilde fu Giuseppe, dom. a Torino.
Buoni del Tesoro novennali 1ª Serie 3ª »	 1506 1540	 Cap. 1.000 — 6.500 —	Ruschi Giuseppe di Giuseppe.	Ruschi Giuseppe di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre.*
3,50	712408	210 —	Geloso Fortunata di Ezio, dom. a Roma; con usuf. vital. a Burgio *Fortunata* fu Giuseppe ved. di Geloso Bonaventura, dom. a Roma.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Burgio *Maria-Fortunata*, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 febbraio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5596)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 52.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 marzo 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.60
Inghilterra (Sterlina)	59.12
Francia (Franco)	76.425
Svizzera (Franco)	375.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.735
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.60
Cecoslovacchia (Corona)	48.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.665
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.62
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.01
Olanda (Fiorino)	7.88
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.25
Svezia (Corona)	3.08
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	88.575
Id. 3,50 % (1902)	86.675
Id. 3 % lordo	65.55
Prestito Conversione 3,50 %	93.625
Buoni novennali Scadenza 1934 maggio	100.225
Buoni novennali Scadenza 1934 novembre	100.80
Id. id. id. 1940	106.375
Id. id. id. 1941	106.65
Id. id. id. 1943	100.025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.35

CONCORSI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Diario delle prove scritte del concorso a 39 posti di vice revisore (gruppo B).

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1934 col quale è stato indetto un concorso per esame a 39 posti di vice-revisore in prova nel ruolo della carriera di revisione della Corte dei conti (gruppo *B*);
A scioglimento della riserva contenuta nel secondo comma dell'art. 7 del decreto presidenziale predetto;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame per il concorso a 39 posti di vice-revisore in prova nel ruolo della carriera di revisione della Corte dei conti (gruppo *B*), indetto col decreto presidenziale 10 gennaio 1934, avranno luogo in Roma nei giorni 16, 17 e 18 aprile 1934 nei locali che saranno a suo tempo indicati agli ammessi al concorso.

Roma, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII

Il presidente: GASPERINI.

(5650)

Diario delle prove scritte a 4 posti di alunno d'ordine (gruppo C).

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1934 col quale è stato indetto un concorso per esame a 4 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Corte dei conti (gruppo *C*);
A scioglimento della riserva contenuta nel secondo comma dell'art. 7 del decreto presidenziale predetto;

Decreta:

La prove scritte dell'esame per il concorso a 4 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Corte dei conti (gruppo *C*), indetto col decreto presidenziale 10 gennaio 1934, avranno luogo in Roma nei giorni 9 e 10 aprile 1934 e nei locali che saranno a suo tempo indicati agli ammessi al concorso.

Roma, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII

Il presidente: GASPERINI.

(5651)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.